

TRIBUNALE DI TREVISO

RICORSO IN OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché IN OPPOSIZIONE AGLI ATTI

ESECUTIVI ex art. 617, comma 2° c.p.c.

Nella procedura esecutiva di pignoramento mobiliare n. 2930/2010 R.G. ES.,
promossa da:

- **Andreon Arredamenti s.r.l.**, con l'Avv. Giovanni Bonotto;

- **creditore esecutante** -

contro

- **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s.**;

- **debitore esecutato** -

La **Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s.** (P.IVA 02080660265), avente sede a Montebelluna (TV), via del Solstizio n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro Guidotto (cod. fisc. GDT PTR 77A15 B563O) del Foro di Treviso, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata dal suo legale rappresentante *pro tempore*, sig. Sandro Dallavalle, a margine del presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto procuratore sito in Castelfranco Veneto (TV), via Romanina n. 29; il quale procuratore dichiara di voler ricevere avvisi e/o comunicazioni a mezzo telefax al seguente numero 0423.19.04.620 oppure al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): pietroguidotto@pec.ordineavvocatitreviso.it;

Premesso

- che la Andreon Arredamenti s.r.l., sul presupposto di essere creditrice della somma di € 31.357,00 nei confronti della Essedi Studio e Associati di Sandro

Dallavalle & C. s.a.s., versata in ottemperanza alla sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1319/2000 provvisoriamente esecutiva (doc. 1), ed asserendo che:

- ✓ la predetta sentenza veniva appellata da parte del sig. Francesco Andreon, titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti (n. 2316/01 R.G.);
- ✓ con sentenza n. 1330/2004 del 19.05.2004 (dep. 06.08.2004 – doc. 2), la Corte d'Appello di Venezia dichiarava inammissibile il procedimento in grado d'appello, di guisa che la sentenza di primo grado riacquistava efficacia esecutiva;
- ✓ contro la suddetta sentenza di secondo grado la ditta individuale Andreon Arredamenti proponeva ricorso per cassazione, a seguito del quale, con sentenza n. 15728/07 del 23.05.2007 (doc. 3) la Suprema Corte di Cassazione cassava con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Venezia;
- ✓ non avendo nessuna delle parti riassunto il procedimento avanti al giudice del rinvio, l'intero processo, compresa la statuizione di primo grado, si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.;
- ✓ sullo scorta di tali fatti, quindi, il pagamento effettuato *nelle more* del giudizio dal sig. Andreon Francesco, legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l. risulterebbe un indebito oggettivo ed andrebbe restituito;

otteneva dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano, il decreto ingiuntivo n. 1347/2009 del 13.08.2009 (doc. 4);

- che avverso il suddetto decreto ingiuntivo è stata proposta opposizione nei termini ed instaurata la causa n. 2628/2009 R.G., tuttora pendente (doc. 5);

- che, in data 16.11.2009, la Andreon Arredamenti s.r.l. ha ottenuto la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della quale ha provveduto a notificare all'odierna opponente l'atto di precetto datato 18.05.2010 (doc. 6), l'atto di precetto integrativo datato 03.06.2010 (doc. 7), nonché l'atto di precisazione del credito datato 15.06.2010 (doc. 8);

- che, quindi, sulla base dei predetti titoli, la Andreon Arredamenti s.r.l. in data 19.07.2010 ha richiesto un pignoramento mobiliare presso la sede della Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., sita in Montebelluna (TV), via del Solstizio n. 2, durante la quale l'Ufficiale Giudiziario esecutante ha assoggettato a pignoramento i beni mobili meglio descritti nel verbale di pignoramento in atti, qui prodotto quale doc. 9, il tutto per un valore di stima di circa € 1.242,00;

- che, successivamente, la Andreon Arredamenti s.r.l. con istanza datata 30.11.2010 depositata in Cancelleria in data 01.12.2010 (doc. 10), ha richiesto al Giudice dell'Esecuzione dell'intestato Tribunale la vendita dei beni pignorati in data 19.07.2010, meglio descritti nel verbale di pignoramento in atti (cfr. doc. 9);

- che, pertanto, con ordinanza datata 19.01.2011 notificata nel domicilio eletto dalla debitrice in data 07.02.2011, il Giudice dell'Esecuzione ha disposto la vendita del compendio mobiliare pignorato di cui sopra, per il giorno 05.05.2011, incaricando dell'esecuzione P.I.V.G. di Treviso (doc. 11).

Tutto ciò premesso, la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., *ut supra* rappresentata e difesa, si oppone alla procedura esecutiva n. 2930/2010 R.G. ES. promossa avanti all'intestato Tribunale, in quanto del tutto illegittima ed infondata sia in fatto che in diritto per i seguenti motivi:

A) Estinzione del processo esecutivo per cessazione dell'efficacia del pignoramento.

In via preliminare, si eccepisce l'avvenuta estinzione della presente procedura esecutiva in quanto la vendita è stata richiesta ben oltre novanta giorni dal pignoramento, così come previsto dall'art. 497 c.p.c.

Infatti, il pignoramento è del 19.07.2010 mentre l'istanza di vendita è stata depositata in data 01.12.2010, ovverosia decorsi 135 giorni dal pignoramento, non applicandosi in tal caso la sospensione feriale dei termini processuali, in quanto se, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento, va rilevato che il termine di efficacia dello stesso non può considerarsi *stricto sensu* processuale.

Dello stesso avviso è anche una recente sentenza di merito che ha statuito “... *al termine di efficacia del pignoramento di cui all'art. 497 c.p.c. non si applica la sospensione feriale dei termini processuali di cui agli artt. 1 e 3 della Legge 07.10.1969, n. 742 ...*” (cfr. Tribunale di Genova 10.02.2005).

Ciò detto, stante l'eccezione di inefficacia del pignoramento sollevata, si chiede al Giudice di dichiarare l'estinzione del presente processo esecutivo.

B) Passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e conseguente permanenza dei suoi effetti – *fumus boni iuris*.

In secondo luogo, come risulta da quanto esposto in narrativa e dalla documentazione allegata, si rileva che la presente procedura esecutiva si basa su un titolo che, sebbene dichiarato esecutivo, appare palesemente illegittimo.

Infatti, controparte asserisce che, a seguito della mancata riassunzione del procedimento di rinvio avanti la Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, l'intero processo si sarebbe estinto ai sensi dell'art. 393 c.p.c.

Tuttavia non è così, necessitando l'argomento di alcune opportune precisazioni.

L'art. 393 c.p.c., come è noto, statuisce sì che la mancata riassunzione entro il termine di cui all'art. 392 c.p.c. produce l'estinzione dell'intero processo, ma tale norma va necessariamente correlata con l'art. 310 c.p.c.

Il secondo comma dell'art. 310 c.p.c. infatti così testualmente recita: “... *l'estinzione rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo ...*”.

Del resto, l'applicazione dell'art. 310 c.p.c. alle ipotesi di estinzione del processo per mancata riassunzione del procedimento di rinvio, è confermata anche dall'orientamento costante della giurisprudenza laddove ritiene che “... *nel caso di estinzione del giudizio di rinvio per sua mancata o tardiva riassunzione, deve ritenersi comunque applicabile il disposto dell'art. 310 c.p.c., con la conseguenza che ... conservano efficacia, e sono pertanto utilizzabili, tutte le statuizioni di merito su cui, nel corso del procedimento ormai estinto, si sia formato il giudicato, e cioè le sentenze di merito non definitive che non abbiano formato oggetto di impugnazione, o i cui motivi di impugnazione siano stati rigettati, ovvero quelle definitive ma passate solo parzialmente in giudicato per essere stati accolti i motivi di ricorso solo relativamente ad alcuni capi della sentenza in virtù del principio della formazione progressiva del giudicato ...*” (cfr. Cass. civ, Sez. II, 15.10.2004, n. 20311).

Appurato ciò, è indubbio che l'unica sentenza di merito emessa nel corso del procedimento, poi estinto, sia proprio quella emessa dal Tribunale di Treviso a favore della Essedi s.a.s. ed in forza della quale è avvenuto il pagamento oggi asseritamente ritenuto “indebito”.

Sul punto preme evidenziare inoltre che la sentenza d'appello, cassata dalla Suprema Corte con rinvio, lungi dall'entrare nel merito della vicenda, ha

dichiarato l'appello stesso inammissibile per un vizio squisitamente processuale, attinente alla nullità insanabile dell'atto di citazione per difetto della procura *ad litem*, per essere stata questa rilasciata dal sig. Andreon Francesco, quale legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l., parte estranea al processo di primo grado, anziché dal sig. Francesco Andreon, persona fisica titolare della ditta individuale Andreon Arredamenti (cfr. doc. 2).

Successivamente, la Corte di Cassazione ribaltando tale statuizione e ritenendo invece che “... *in tema di nullità della procura per difetto del relativo conferimento, l'aspetto sostanziale prevale su quello puramente formale, allorquando dal complesso della procura stessa e dell'atto al quale essa accede è possibile ricavarne con certezza la provenienza ...*”, statuiva che, “... *pur essendo stato posto in evidenza a mero scopo informativo che la ditta, nel corso del giudizio, s'era trasformata in società a r.l., la causa era proseguita nei confronti del medesimo Andreon ...; è indubbia la riferibilità dell'atto d'appello alla persona dell'Andreon, nella qualità di titolare di impresa individuale ...*”, cassando quindi con rinvio la sentenza impugnata (cfr. doc. 3).

Al riguardo, si precisa che né la Corte d'Appello di Venezia né tantomeno la Corte di Cassazione sono entrate nel merito della vicenda oggetto della sentenza di primo grado, con la conseguenza che le statuizioni ivi contenute si sono cristallizzate, divenendo definitive.

D'altronde, a partire dal ricorso per cassazione, si è discusso solo della nullità del mandato – infatti il *thema decidendum* della sentenza di cassazione è proprio “*nullità dell'atto di appello per difetto di procura*” – e mai più su alcuna questione di merito o di legittimità legata alla sentenza di primo grado, con la giuridica conseguenza che la mancata riproposizione avanti alla Suprema Corte di alcuna doglianza legata alla sentenza del Tribunale di Treviso, abbia consentito il

passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e la sua impossibilità di dichiararne l'estinzione travolgendone gli effetti.

Dello stesso avviso è anche l'orientamento costante della giurisprudenza laddove ritiene che “... la mancata o l'intempestiva riassunzione della causa dinanzi al giudice del rinvio determinano l'estinzione dell'intero processo (art. 393 c.p.c.), nel senso che questa travolge tutte le pronunzie emanate nel corso di esso (non applicandosi l'art. 338 stesso codice, il quale nell'ipotesi dell'estinzione dell'impugnazione, prevede il passaggio in giudicato della sentenza impugnata); mentre non può toccare le sentenze che, avendo definito il giudizio rispetto ad alcune delle domande o ad alcuni capi delle stesse, siano passate in giudicato, non essendo state investite dal ricorso per cassazione, ovvero non avendo formato oggetto della pronunzia di accoglimento di questo ...” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 30.12.1994, n. 11296; *ex multis* Cass. civ., Sez. lavoro, 29.09.1988, n. 5279; Cass. civ., Sez. V, 06.12.2002, n. 17372).

Ma vi è di più.

Trattando in particolare dell'appello si parla di effetto devolutivo, nel senso che la causa devoluta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata (principio c.d. del “*tantum devolutum quantum appellatum*”).

L'effetto devolutivo non è automatico: per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate.

Orbene, nella fattispecie in esame, è evidente che, non essendo stato riproposto l'appello avanti al giudice del rinvio e non avendo la precedente sentenza d'appello della Corte veneziana statuito alcunché nel merito, dichiarando invece l'inammissibilità dell'appello per un vizio procedurale – infatti citando

testualmente: “... P.Q.M. Definitivamente decidendo sull'appello proposto da ditta *Andreon Arredamenti* ... avverso sentenza n. 1319/2000 ... **dichiara l'appello inammissibile** ...” (cfr. doc. 2) – nessun effetto sostitutivo può riconoscersi a siffatta sentenza d'appello nei confronti delle statuizioni di merito del Tribunale di Treviso, di guisa che quest'ultima è passata comunque in giudicato.

Lo stesso dicasi in ordine alla sentenza della Corte di Cassazione, la quale ha sì avuto carattere rescindente (in quanto ha cassato la sentenza d'appello), ma siffatto giudizio ha riguardato, lo si ripete, una questione puramente processuale, restituendo alla Corte ogni eventuale statuizione di merito, indubbiamente senza nulla dire in ordine alle statuizioni di merito della sentenza di primo grado, determinandone, anche in tal caso, il passaggio in giudicato.

D'altronde, perché mai la mancata riassunzione del processo avrebbe dovuto portare all'estinzione dell'intero processo, visto che la sentenza di primo grado non è stata riformata e/o sostituita nel merito da alcuna statuizione successiva?

E' più ragionevole invece ritenere che in tal caso, **non essendo intervenuta alcuna statuizione nel merito a conferma o a modifica (anche parziale) della sentenza di prime cure, la stessa** – stante la sentenza di inammissibilità dell'appello proposto (poi cassata) e la mancata riproposizione dell'appello avanti al giudice del rinvio – **sia passata in giudicato divenendo così definitiva**, proprio alla stregua del combinato disposto degli artt. 393 e 310 c.p.c.

Tale impostazione ed interpretazione giuridica è perfettamente compatibile con l'orientamento costante della giurisprudenza laddove ritiene che “... atteso l'effetto sostitutivo della sentenza di secondo grado, la cui pronuncia toglie rilievo, nei limiti del principio "tantum devolutum quantum appellatum", alla decisione di primo grado, come reso palese dall'art. 393 cod. proc. civ. il quale, per il caso di estinzione del processo verificatasi dopo la

cassazione, dispone che si estingue l'intero giudizio, laddove l'estinzione del giudizio di appello - verificatasi, cioè, prima della realizzazione del suddetto effetto sostitutivo - può determinare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (art. 310 cod. proc. civ.) ...” (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.05.2006, n. 11928).

Da quanto testé esposto, risulta pienamente provato il *fumus boni iuris*, in quanto appare all'evidenza che la presente esecuzione è fondata su un titolo, seppur dichiarato provvisoriamente esecutivo, tuttavia emesso *inaudita altera parte*, privo di prova scritta e riguardante un credito indubbiamente non certo, non liquido e tantomeno non esigibile, per il quale, lo si ribadisce, è tuttora pendente nel merito la causa di opposizione a decreto ingiuntivo avanti il Tribunale di Conegliano.

C) Periculum in mora.

Per quel che concerne, poi, il *periculum in mora*, si evidenzia il grave ed irreparabile pregiudizio economico cui sta andando incontro la Essedi Studio s.a.s., laddove è stata spogliata di numerosi beni aziendali (computer, monitor, mobilia ed altro), di ingente valore economico, benché “stimati” per un prezzo irrisorio, difficilmente recuperabili una volta venduti all'incanto.

D) Riconoscimento del debito.

Senza dilungarsi troppo nel merito, ma utile per una corretta comprensione della vicenda che dura ormai da oltre 20 anni, preme evidenziare quanto segue.

Controparte nel decreto ingiuntivo azionato esecutivamente (cfr. doc. 4) asserisce che la Andreon Arredamenti s.r.l. sarebbe creditrice nei confronti dell'odierna esecutata per somme versate in virtù della sentenza n. 1319/2000 del Tribunale di Treviso divenute successivamente a suo dire “indebite”, per

l'estinzione dell'intero processo a seguito della mancata riassunzione del giudizio di rinvio.

Tuttavia, non è così.

Richiamando quanto sopra dedotto sulla permanenza degli effetti della sentenza di primo grado e sul suo passaggio in giudicato, si fa presente che i pagamenti sono stati fatti dal sig. Francesco Andreon, persona fisica non certo dalla Andreon Arredamenti s.r.l.

Infatti, come risulta dalla corrispondenza scambiata fra le parti *nelle more* della vicenda giudiziaria (doc. 12) e stante il dichiarato conferimento della ditta individuale “Andreon Arredamenti di Andreon Francesco” nella Andreon Arredamenti s.r.l., il pagamento veniva effettuato da quest'ultima quale società conferitaria subentrata alla ditta individuale in tutti i rapporti attivi e passivi, dichiarandosi altresì debitrice in solido.

In ogni caso, la Essedi Studio e Associati s.a.s. accettando il pagamento in ottemperanza alla sentenza di primo grado, lo imputava espressamente al sig. Andreon, non certo alla Andreon Arredamenti s.r.l. (“... *Preg.mo Sig. Andreon Francesco ... Dobbiamo segnalare una ulteriore mancanza: l'uso da parte Sua della carta intestata della ditta S.R.L. anziché Sua personale. Le raccomandiamo di seguire alla lettera la prescrizione della sentenza di primo grado ..., che individua nella ditta individuale e quindi nella Sua persona il soggetto parte in causa ed obbligato ... al pagamento ...*” – doc. 13).

La medesima circostanza, peraltro, è stata confermata anche dal sig. Andreon nel ricorso per cassazione.

Ad ogni buon conto, la suddetta circostanza è stata ripresa e sancita dalla Corte di Cassazione, di talché appare chiaro che **la Andreon Arredamenti s.r.l. si è abusivamente ed illegittimamente sostituita nella vicenda giudiziaria,**

contravvenendo quindi al disposto di cui all'ultima parte dell'art. 393 c.p.c. (“... la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda ...”).

Del resto, il pagamento asseritamente effettuato dalla società sulla base della sentenza di primo grado, in realtà è stato effettuato dal sig. Andreon, persona fisica, poco importa se per il tramite della ditta individuale o della società a r.l. Anche per tali aspetti, risulta ulteriormente provato il *fumus boni iuris* della presente opposizione, nonché il fatto che non è configurabile alcun indebito oggettivo.

P. Q. M.

l'esponente con il presente atto si oppone alla vendita dei beni mobili pignorati, contestando altresì il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e

RICORRE

affinché la S.V. Ill.ma, previa sospensione dell'esecuzione, anche *inaudita altera parte*, e fissazione dell'udienza di comparazione delle parti, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA PRELIMINARE**, stante l'avvenuta cessazione dell'efficacia del pignoramento, per i motivi di cui in narrativa, dichiararsi l'estinzione della presente procedura esecutiva;
- **NEL MERITO**, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, accertato e dichiarato, per i motivi di cui in narrativa, il passaggio in giudicato della sentenza n. 1319/2000 emessa in data 13.07.2000 dal Tribunale di Treviso, dichiarare che la Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. s.a.s., nulla

deve alla Andreon Arredamenti s.r.l. in forza del Decreto Ingiuntivo azionato, in quanto tale credito non risulta in alcun modo provato nel merito ed, in ogni caso, in palese contraddizione con la suddetta sentenza e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del pignoramento mobiliare del 19.07.2010 e di tutti gli atti esecutivi conseguenti, con vittoria di spese diritti ed onorari.

Si allega in copia informativa di cui all'art. 4, comma 3° del D.Lgs n. 28/2010.

Si producono: 1) copia sentenza integrale n. 1319/2000 Tribunale di Treviso;

2) copia sentenza n. 1330/2004 Corte d'Appello di Venezia;

3) copia sentenza n. 15728/07 Corte di Cassazione;

4) copia decreto ingiuntivo n. 1347/09 Tribunale di Conegliano;

5) copia Atto di citazione in opposizione a d.i. per conto della Essedi s.a.s.;

6) copia atto di precetto datato 18.05.2010;

7) copia atto di precetto integrativo datato 03.06.2010;

8) copia atto di precisazione del credito datato 15.06.2010;

9) copia di pignoramento mobiliare del 19.07.2010;

10) copia istanza di vendita deposita in data 01.12.2010;

11) copia ordinanza di vendita del 19.01.2011;

12) copia lett. racc. a.r. del 30.03.2005 della Andreon Arredamenti s.r.l.;

13) copia lett. racc. a.r. del 24.02.2005 della Essedi Studio e Associati s.a.s.

Castelfranco Veneto-Treviso, 24 febbraio 2011

- Avv. Pietro Guidotto -